

## Analisi Ddl Legge annuale PMI (AS 1484)

### CAPO I

### MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

#### Articolo 1

#### (Incentivi fiscali per le reti di imprese)

- L'articolo, comma 1, dispone che, **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete**, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti in via sussidiaria da organismi pubblici, se accantonati ad apposita riserva, **non occorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili**, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
- Sempre al comma 1, prevede che **l'Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti**. L'importo che non occorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare 1 milione all'anno, e gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
- Il comma 2 dispone che **la suddetta agevolazione non si applica qualora la rete acquisti soggettività giuridica e può essere fruita nel limite complessivo di 15 milioni** (a valere sul programma Fondi di riserva speciali della missione Fondi da ripartire del MEF per il 2025) **per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Infine, stabilisce che per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

- Il comma 3 dispone che i criteri e le modalità attuative dell'agevolazione di cui all'articolo sono definite con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

## Articolo 2

### (Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda)

## Articolo 3

### (Riconoscimento di enti mutualistici di sistema)

- L'articolo, comma 1, dispone che le Centrali consortili aventi funzioni di indirizzo e coordinamento di aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera (enti mutualistici di sistema) sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPIMI, per il tramite di **modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici**.
- Il comma 2 dispone che la vigilanza sull'ente mutualistico è attribuita al MIMIT e che non possono essere riconosciute più di 5 Centrali consortili. Il riconoscimento delle stesse è concesso con decreto del MIMIT sulla base dell'istanza corredata dalla documentazione comprovante specifici requisiti:
  - la centrale consortile riunisce almeno 5 consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
  - i consorzi riuniti nell'Ente mutualistico prevedono ciascuno almeno 10 consorziati;
  - costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
  - lo statuto prevede il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
- Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la disciplina, il funzionamento e la vigilanza degli enti di cui al comma 1, rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:
  - previsione, nell'ambito della disciplina di funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni tese al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
  - previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Inail;
  - promozione di sinergie di filiera, quali la co-datorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e cassa integrazione guadagni,

ove applicabili, nonché dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

- previsione di disposizioni di coordinamento ed integrazione dirette ad armonizzare la disciplina della Centrale consortile o del Gruppo consortile con quella del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise al fine di favorire il nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- obbligo di certificazione del bilancio.

#### Articolo 4

##### (Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

- L'articolo, comma 1, prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitata a un numero massimo complessivo di 1000 soggetti, i **lavoratori dipendenti** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive sostitutive della stessa, nonché alla gestione separata, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datore di lavoro privato che occupa fino a 50 dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996 e **in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro il 1 gennaio 2028 l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, possono accedere**, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione **al regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione.**
- Il comma 4 dispone che i lavoratori di cui al comma 1 possono **richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale**, con riduzione dell'orario compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%, a tal fine concordando con il datore di lavoro le modalità di espletamento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
- Il comma 5 dispone **il riconoscimento, al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto, di un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3000 euro** riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari ad 1 milione per l'anno 2026 e 1,4 milioni per l'anno 2027, con decorrenza dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Il comma 6 dispone **il riconoscimento, al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto, fino alla data del 31 dicembre 2027 ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza**

della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari ad euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per l'anno 2027.

- Il comma 7 dispone che **i benefici (a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e riconosciuti dall'INPS) di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono concessi a condizione che**, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, **il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.**

## CAPO II

### ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

#### Articolo 5

##### **(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)**

- L'articolo, comma 1, delega il Governo ad adottare (su proposta del MIMIT e del MEF), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti la **disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:**
  - riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
  - allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
  - revisione dei requisiti per l'iscrizione dei Confidi all'albo di cui all'art. 106 TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
  - revisione delle attività esercitabili dai Confidi iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB avuto riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
  - favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
  - favorire l'integrazione inter-consortile dei confidi.

#### Articolo 6

##### **(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)**

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

- L'articolo apporta le seguenti modifiche alla Legge n. 130 del 1999 recante Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti:
  - amplia l'oggetto della cartolarizzazione, includendo anche i crediti futuri;
  - rafforza la possibilità di includere beni mobili e non ancora esistenti o determinati, o comunque beni mobili in senso lato, nelle cartolarizzazioni;
  - estende la segregazione patrimoniale anche ai beni o prodotti legati ai crediti (incluse scorte di magazzino trasformate o sostituite);
  - permette la segregazione dei beni anche tramite cessione a società veicolo d'appoggio, anche fuori dai casi ordinari previsti, e congiuntamente alla cessione dei crediti e accollo del debito;
  - modifica la rubrica dell'art. 7.2 recante Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati, che diventa "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati".

### CAPO III SEMPLIFICAZIONI

#### Articolo 7

**(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)**

#### Articolo 8

**(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)**

- L'articolo introduce **modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e alla legge n. 92 del 2012 (riforma del lavoro Fornero)**. In particolare, il comma 1, modifica come di seguito il d.lgs n. 81 del 2008:
  - aggiunge il comma 5-bis all'art. 30 che dispone che entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'INAIL elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori più rappresentative modelli semplificati di organizzazione e gestione per le MPMI, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale, e supporta le imprese nell'adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo.
  - aggiunge la lettera b-bis) all'art. 37, comma 4, che dispone la possibilità di erogare formazione in materia di sicurezza anche durante la cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione, sia di riduzione dell'orario di lavoro.
  - aggiunge il comma 5-bis all'art. 37m che autorizza il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) a svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro dove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie

o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

- Il comma 2 modifica la legge n. 92 del 2012, art. 40, esplicitando che la formazione sulla sicurezza rientra tra le attività riconosciute ai fini delle politiche attive del lavoro e rende finanziabile e sostenibile la formazione in sicurezza per lavoratori sospesi, disoccupati o in transizione.

#### Articolo 9

##### (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

- L'articolo apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro):
  - all'art. 3, comma 7 aggiunge il comma 7-bis che prevede che, **per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro** (in particolare quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali) **è assicurato dal datore di lavoro**, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

#### Articolo 10

##### (Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)

#### Articolo 11

##### (Consorzi industriali – facoltà di riacquisto delle aree cedute)

- L'articolo modifica, in modo non retroattivo, l'art. 63 della legge n. 448 del 1998 recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, che riguarda i consorzi per l'area di sviluppo industriale e la facoltà di riacquisto delle aree cedute a soggetti terzi se non utilizzate o se le attività vengono meno,
  - **riducendo la facoltà di riacquisto da parte del consorzio da cinque a tre anni in caso di inattività o mancata realizzazione del progetto;**
  - **riducendo il termine per esercitare il riacquisto, dopo la cessazione dell'attività, da 3 anni a 18 mesi.**

#### CAPO IV

#### LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

#### Articolo 12

##### (Ambito e definizioni)

- L'articolo riporta le finalità del Capo, che mira a disciplinare la pubblicazione delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, al fine di **identificare l'utente che invia la recensione e di verificare che la**

**recensione sia attendibile** e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

### Articolo 13

#### (Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

- L'articolo, comma 1, **autorizza il consumatore che dimostra la propria identità e l'effettivo utilizzo di servizi o prestazioni a rilasciare la propria motivata recensione** (dettagliata e rispondente alla tipologia di prodotto/servizio) **non oltre 15 giorni dalla data di utilizzo/fruizione** del prodotto/servizio.
- Il comma 2 concede il **diritto al legale rappresentante della struttura recensita o ad un suo delegato di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni** che lo riguardano, nel caso in cui l'autore non abbia usufruito del bene o servizio recensito, o se le recensioni siano ingannevoli, non veritiere o eccessive. Inoltre, viene concesso all'imprenditore che ne abbia interesse, il **diritto ad ottenere la cancellazione delle recensioni** che lo riguardino che non siano più attuali, in ragione della decorrenza di due anni dalla data di fruizione del servizio da parte dell'autore o dell'adozione, successivamente alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le ragioni che avevano dato luogo al giudizio.

### Articolo 14

#### (Divieti)

- L'articolo, comma 1, **vieta l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazione**, nonché l'attribuzione ad un prodotto o servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti e la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi.
- Il comma 2 dispone che, ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

### Articolo 15

#### (Codici di condotta)

- L'articolo, comma 1, dispone che l'AgCOM disciplina con regolamento l'adozione di **codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni online** e comunica senza quelli sottoscritti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al MIMIT e al Ministero del Turismo.
- Il comma 2 prevede, in caso di inottemperanza alla diffida dell'AgCOM ad adempiere alle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dell'Autorità (art. 1, comma 30, legge n. 249 del 1997).
- Il comma 3 dispone che **i codici di condotta individuano misure finalizzate a ridurre in maniera efficace, anche con mezzi tecnologicamente adeguati,**

**la distorsione dell'informazione fornita ai consumatori a mezzo di recensioni non genuine** e, in ogni caso, idonee a:

- dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;
  - garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno usufruito del servizio o hanno utilizzato il prodotto;
  - qualora sia prevista la possibilità di rilasciare una recensione, assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 13;
  - assicurare trasparenza ed imparzialità nella gestione delle recensioni;
  - assicurare che le recensioni siano sufficientemente dettagliate da consentire il contraddittorio e la replica degli interessati;
  - garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, impedendo, altresì, l'associazione di recensioni con contenuti promozionali non dichiarati;
  - disciplinare la rimozione delle recensioni, prevenendone la rimozione ingiustificata;
  - consentire o agevolare l'individuazione delle attività fraudolente;
  - prevenire l'utilizzo di punteggi basati su criteri poco chiari o non esplicitati, o che, comunque, possano ingannare i consumatori.
- Il comma 4 dispone che **l'AGCM, sentita AgCOM e il GPDP, il MIMIT e il Ministero del Turismo, adotta con provvedimento apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare la genuinità delle recensioni**. L'AGCM stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

#### Articolo 16

##### (Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone la non retroattività delle disposizioni di cui al presente Capo.

#### Articolo 17

##### (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo dispone che dal presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'AGCM e l'AgCOM svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### CAPO V

#### TESTO UNICO STARTUP INNOVATIVE

#### Articolo 18

##### (Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative)

- L'articolo, comma 1, reca che il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un **D.lgs. per riordino e riassetto di disposizioni in materia di start up innovative, spin off, PMI innovative, incubatori ed acceleratori di start up**, tramite un testo unico, rispettando:

**Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali**

tel. 06.97790300

email: [monitoring@utopialab.it](mailto:monitoring@utopialab.it)

- unificazione e razionalizzazione della disciplina;
  - coordinamento delle norme vigenti con modifiche utili a garantirne o migliorarne la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica;
  - riordino delle disposizioni vigenti tramite abrogazione espressa di quelle obsolete, prive di contenuto o superate;
  - semplificazione, riordino e riassetto della normativa per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, riducendo oneri ed adempimenti superflui, anche con tecnologie avanzate;
  - riordino e riassetto della normativa relativa a collaborazione tra università, istituti artistici, musicali, coreutici, enti pubblici di ricerca ed imprese, per creare start up innovative e spin off per ricerca di modelli innovativi.
- Il comma 2 stabilisce che tale **D.lgs. è proposto dal MIMIT e dal Ministro per le riforme istituzionali**. Reca, inoltre, che sugli schemi di tale D.lgs. è acquisito il **parere del Consiglio di Stato**, reso poi entro 30 giorni dalla trasmissione. Dispone, in seguito, che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle **Camere per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti**, da rendere entro 45 giorni. Infine, prevede che se il termine per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei 30 giorni prima della scadenza della delega, il termine è prorogato di 60 giorni.
  - Il comma 3 prevede che entro **2 anni** dalla data di entrata in vigore del D.lgs. di cui al comma 1, il **Governo** può adottare **uno o più decreti legislativi modificativi, con integrazioni o correzioni**.
  - Il comma 4, infine, reca la **clausola di invarianza finanziaria** per l'attuazione del presente articolo.

### Articolo 19

#### (Modifiche al Garante per le micro, piccole e medie imprese)

- L'articolo modifica la normativa concernente il **Garante per le micro, piccole e medie imprese**, di cui all'art. 17 della legge 180/2011. In particolare:
  - 1) al comma 1 sostituisce la lettera A con un nuovo testo secondo cui il Garante è tenuto a **monitorare l'attuazione della Comunicazione** recante "Una **corsia preferenziale per la piccola impresa** - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)" (**COM (2008) 394**), e della revisione della stessa, e della **Comunicazione** in merito al "**Pacchetto di aiuti per le PMI**" (**COM(2023) 535**), entrambe della **Commissione europea**;
  - 2) aggiunge, sempre al comma 1, la lettera b-bis secondo cui il Garante deve attuare un **nuovo approccio alla consultazione, denominato "Reality Checks"**, tramite l'interlocuzione con **esperti e portatori di interesse pubblici e privati**;
  - 3) sostituisce l'ultimo periodo del comma 5, prevedendo che tali "Reality Checks" si svolgono regolarmente e i partecipanti possono presentare **proposte e rappresentare istanze e criticità**.